



Città di Arese

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2013

con efficacia a decorrere dall'1.01.2013

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	3
Art. 3 – Soggetto attivo	3
Art. 4 – Funzionario responsabile	3
Art. 5 – Soggetto passivo	3
Art. 6 – Determinazione aliquote e detrazioni	4
Art. 7 – Dichiarazione	4
CAPO II FABBRICATI	5
Art. 8 – Definizione	5
Art. 9 – Base imponibile dei fabbricati	5
Art. 10 – Fabbricati rurali	5
Art. 11 – Abitazione principale	6
Art. 12 – Pertinenze	7
Art. 13 – Esenzioni	7
Art. 14 – Riduzioni	7
CAPO III AREE FABBRICABILI	9
Art. 15 – Definizione	9
Art. 16 – Determinazione della base imponibile	9
CAPO IV TERRENI AGRICOLI	10
Art. 17 – Definizione e determinazione della base imponibile	10
CAPO V VERSAMENTI, RIMBORSI E CONTROLLI	10
Art. 18 – Versamenti	10
Art. 19 – Rimborsi	11
Art. 20 – Accertamenti	11
Art. 21 – Riscossione coattiva	11
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	11
Art. 22 – Entrata in vigore	11

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Municipale Propria sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. e dal D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, trovano attuazione le disposizioni insite nella normativa statale di riferimento.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e terreni incolti siti nel territorio comunale, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune che può esercitare le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta medesima con modalità diretta, in forma associata con altri enti, mediante società partecipata o tramite affidamento a soggetto esterno, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure ad evidenza pubblica ove previste.
2. L'eventuale affidamento a società partecipata o a soggetto esterno delle funzioni di cui al comma precedente implica il trasferimento agli affidatari delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. Il Comune conserva la titolarità del potere di regolamentazione della materia e di fissazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

Art. 4 – Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. Nel caso in cui il Comune, secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente, affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di concessione di immobili o aree demaniali, il soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla loro nomina.
5. Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, il coniuge superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano anche altri eredi, come ad esempio i figli. Qualora invece il defunto non sia stato titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.
6. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è soggetto passivo dell'imposta in quanto, ai fini della stessa, si considera titolare del diritto di abitazione sull'intero immobile.
7. Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato e ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo dell'imposta dal momento dell'assegnazione dell'alloggio. Per le cooperative a proprietà indivisa, invece, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse, in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili.
8. L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini dell'imposta, in quanto non è titolare di un diritto reale di godimento¹.

Art. 6 – Determinazione aliquote e detrazioni

1. Le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e possono essere differenziate per le tipologie di immobili in esso espressamente richiamate
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni previste per legge.

Art. 7 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente nei casi contemplati dall'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il modello contestualmente approvato con tale provvedimento.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in quanto compatibili, valgono anche ai fini della presente imposta.

¹ Corte di Cassazione, sentenza n. 654 del 14.01.2005

CAPO II FABBRICATI

Art. 8 - Definizione

- 1.** Si intende per fabbricato l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
- 2.** Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato.
- 3.** Le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo assumono rilievo soltanto nell'ipotesi in cui l'immobile non sia stato ancora iscritto in catasto. In caso contrario, il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data della sua iscrizione al catasto edilizio urbano².

Art. 9 – Base imponibile dei fabbricati

- 1.** Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%³, i seguenti moltiplicatori:
 - a.** 160, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b.** 140, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c.** 80, per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d.** 60, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è aumentato a 65 a decorrere dal 01 gennaio 2013;
 - e.** 55, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1.
- 2.** Per i fabbricati oggetto di demolizione oppure di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica così come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, la base imponibile ai fini dell'imposta è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di inizio dei lavori sino alla data di ultimazione del fabbricato, in analogia con quanto previsto nell'art. 8 comma 2 del presente regolamento.
- 3.** Per i fabbricati che non sono iscritti in catasto il valore imponibile è determinato con riferimento alla rendita presunta, ossia alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto sino ad attribuzione della rendita definitiva.

Art. 10 - Fabbricati rurali

- 1.** Ai fini dell'imposta, si considerano fabbricati rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, e s.m.i.
- 2.** I fabbricati di cui al comma precedente versano l'imposta sulla base dell'aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 13 comma 8 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- 3.** I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti ad imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad

² Corte di Cassazione, sentenza n. 27161 del 16.12.2011

³ Art. 3 comma 48 Legge 23.12.1996 n. 662

abitazione principale secondo le disposizioni del successivo art. 10, usufruiscono delle relative agevolazioni.

Art. 11 - Abitazione principale

- 1.** L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze come di seguito definite, usufruiscono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, dell'aliquota ridotta e della detrazione stabilite dal Comune sulla base dell'art. 13 commi 7 e 10 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- 2.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- 3.** I benefici di cui al comma 1 si applicano ad un solo immobile per ciascun nucleo familiare.
- 4.** Sono equiparate all'abitazione principale ed usufruiscono sia della detrazione che dell'aliquota agevolata di cui al comma 1 anche:
 - a.** le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - b.** le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che le stesse non risultano locate;
- 5.** Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 6.** La detrazione spettante è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo.
- 7.** Usufruiscono della sola detrazione di cui all' art. 10 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ma non della relativa aliquota ridotta, le seguenti tipologie di immobili, per le quali l'Imposta Municipale Propria è interamente di competenza comunale:
 - a.** unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi di Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 8.** A decorrere dal 01 luglio 2013 (versamento saldo 2013) sono equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie di immobili:
 - a.** le unità immobiliari e le relative pertinenze – escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 – possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia, indipendentemente dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale. Tale agevolazione si applica ad un unico immobile;
 - b.** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- 9.** Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, così come definite dal successivo art. 12 - escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 – concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale secondo i parametri di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di più immobili concessi in comodato dal medesimo soggetto, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle relative pertinenze. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, che non ha effetto retroattivo rispetto al 1° luglio 2013 e che dovrà indicare, nel caso di più immobili concessi in

comodato, l'immobile scelto dal contribuente. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31.03.2014.

Art. 12 - Pertinenze

- 1.** Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 2.** La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano da considerarsi tali.
- 3.** Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistate separatamente dalla stessa.
- 4.** Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.

Art. 13 - Esenzioni

- 1.** Sono esenti dall'imposta:
 - a.** I fabbricati posseduti dallo Stato nonché quelli posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b.** I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c.** I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d.** Gli immobili di proprietà di enti pubblici e privati diversi dalle società, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive con modalità non commerciali. Tale esenzione si applica soltanto e a condizione che gli immobili, oltre che posseduti, siano anche utilizzati direttamente dall'ente proprietario;
 - e.** I fabbricati di proprietà delle onlus⁴, delle associazioni di donatori di sangue e delle associazioni Pro Loco, nonché i fabbricati concessi in comodato gratuito dai proprietari a tali soggetti. Tale esenzione si applica esclusivamente con riferimento alla quota d'imposta spettante al Comune.
- 2.** Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.
- 3.** L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 14 - Riduzioni

- 1.** La base imponibile è ridotta del 50% per:
 - a.** I fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b.** I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega

⁴ Art. 21 D. Lgs. 04.12.1997, n. 460

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la quale il soggetto attivo si riserva la facoltà di verificarne la veridicità.

- 2.** Ai fini della lettera b) del precedente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
- 3.** La riduzione presuppone la presentazione entro l'anno fiscale di riferimento della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e decorre dal verificarsi del presupposto della riduzione medesima.

CAPO III AREE FABBRICABILI

Art. 15 - Definizione

- 1.** E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate in base ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- 2.** Indipendentemente dalla loro qualificazione, sono soggette ad imposta tutte le aree la cui edificabilità è desumibile dal piano di governo del territorio oggetto di adozione da parte del Comune, a prescindere dalle approvazioni successive.
- 3.** Ai fini dell'imposta, non sono comunque da considerare edificabili:
 - a.** le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di qualsiasi edificazione;
 - b.** le aree pertinenziali dei fabbricati;
 - c.** i terreni di proprietà di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, condotti direttamente dagli stessi, sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali. Qualora tale attività non sia condotta direttamente da tutti i comproprietari ma soltanto da uno o da alcuni di questi, l'agevolazione trova applicazione a tutti i contitolari purché non si tratti di persone giuridiche aventi ad oggetto attività diverse da quelle richiamate. Nel caso in cui le attività di cui sopra siano svolte solo su una parte dell'area, la restante parte della stessa rimane soggetta ad imposta quale area fabbricabile.

Art. 16 - Determinazione della base imponibile

- 1.** Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato – in assenza di quanto previsto dal successivo comma 2 - sulla base dei valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.
- 2.** Il Comune, con specifico provvedimento, può determinare per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio. Qualora l'imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato non si procede ad accertamento, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico di cui al successivo comma 3.
- 3.** In presenza di atti pubblici (ad es. compravendite, donazioni, successioni ecc.) il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta è quello dichiarato nell'atto stesso. Per gli anni successivi a quello in cui è avvenuto l'atto, il valore deve essere confrontato con quello venale in comune commercio di cui ai commi 1 o 2 e l'imposta deve essere versata sulla base del maggiore dei due.
- 4.** Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare tale perizia.
- 5.** La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area e di messa in opera degli interventi di cui all'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.

CAPO IV TERRENI AGRICOLI

Art. 17 – Definizione e determinazione della base imponibile

- 1.** Ai fini dell'imposta, è considerato terreno agricolo il terreno adibito alle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ovvero alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli.
- 2.** La base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, una rivalutazione del 25%⁵ e un moltiplicatore pari a 135.
- 3.** Il moltiplicatore di cui al comma 2 è ridotto a 110 qualora il terreno agricolo, anche se non coltivato, sia posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- 4.** I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
 - b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
 - c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
- 5.** L'agevolazione di cui al comma precedente ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato sommando il valore di ciascun terreno posseduto e condotto dal soggetto passivo, rapportato alla quota di proprietà dello stesso e al periodo dell'anno in cui ne sussistano le condizioni.
- 6.** Sono soggetti all'imposta anche i terreni incolti, nonché quelli non utilizzati per le attività indicate al comma 1 del presente articolo.

CAPO V VERSAMENTI, RIMBORSI E CONTROLLI

Art. 18 - Versamenti

- 1.** L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. A tal fine, viene computato il mese per intero se il soggetto passivo ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.
- 2.** A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3.** Il versamento dell'imposta avviene in due rate scadenti al 16 giugno e al 16 dicembre, fatte salve la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, e differenti disposizioni stabilite dalla normativa nazionale.
- 4.** Qualora entro la scadenza della prima rata non siano state deliberate dal Comune le aliquote da adottare nell'anno in corso, il versamento in acconto dovrà essere effettuato adottando le aliquote vigenti per l'anno precedente, con obbligo di conguaglio alla scadenza del saldo.

⁵ Art. 3 comma 51 Legge 23.12.1996, n. 662

5. Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purché l'imposta sia versata per intero e nei termini di legge.
6. Non si procede al versamento dell'imposta qualora l'importo annuo da versare non sia superiore ad € 12,00.

Art. 19 - Rimborsi

4. Il soggetto passivo può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi calcolati al saggio legale vigente.
7. Non si procede alla liquidazione del rimborso qualora la somma dovuta, comprensiva degli interessi, non superi l'importo di € 12,00.

Art. 20 - Accertamenti

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'Imposta Municipale Propria dovuta è acclarato dal funzionario responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato nel quale sono computati l'imposizione o la maggiore imposizione, gli interessi e le sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Gli interessi dovuti vengono calcolati sulla base del saggio legale vigente e con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.
3. Nell'ambito della attività di controllo, il soggetto attivo può richiedere dati e notizie al contribuente, inviare questionari e rivolgersi agli uffici pubblici competenti al fine di ottenere le informazioni necessarie.
4. All'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
5. Non si procede all'emissione dell'accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 21 – Riscossione coattiva

1. Qualora l'avviso di accertamento non venga pagato entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, si procederà alla riscossione coattiva del dovuto mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
2. L'ingiunzione deve essere notificata al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

CAPOVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013.
2. Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto.